

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il bonus per investimenti in beni strumentali nuovi "industria 4.0" nel corso dell'anno 2024 e 2025
2. Garanzia "Sace Spa" del 70% per imprese impegnate nell'internazionalizzazione e digitalizzazione
3. Il "bonus acqua potabile" vale anche per il 2023
4. La redazione e la presentazione della "Certificazione Unica 2024" in forma ordinaria e/o in forma semplificata e del modello 770/2024
5. L'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

1

Il bonus per investimenti in beni strumentali nuovi "industria 4.0" nel corso dell'anno 2024 e 2025

Per soggetti IVA

Affinché le imprese possano programmare meglio gli investimenti da effettuare dal 2024 in poi e i relativi bonus fiscali spettanti, informiamo che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "industria 4.0" effettuati nel 2024 è riconosciuto nella stessa misura già prevista per i beni materiali nel 2023 (20%), mentre il credito d'imposta è ridotto dal 20% al 15% per gli investimenti in beni immateriali nel 2024. Facciamo presente che per gli investimenti nel 2024 in "beni generici" (non 4.0) nuovi non spetta più nessun credito d'imposta, in quanto tale bonus si è esaurito per i beni prenotati entro il 2022 ed acquistati/forniti entro il 30/11/2023. Ricordiamo che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che hanno come oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto; il credito d'imposta non forma base imponibile ai fini delle imposte sui redditi/IRAP. Riassumendo il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla Tabella A, (si veda il link in Internet: <https://temi.camera.it/leg18/post/allegati-a-e-b-legge-di-bilancio-2017.html>) si può riassumere come segue:

Beni materiali nuovi "industria 4.0" - Tabella A	
	Investimento 01/01/2023 – 31/12/2025 (entro il 30/06/2026 con acconto di almeno 20% entro il 31/12/2025)
Importo investimento	
Fino a Euro 2.500.000	20%
Superiore a Euro 2.500.000 fino a Euro 10.000.000	10%
Superiore a Euro 10.000.000 fino a Euro 20.000.000	5%(*)
	Limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili Euro 20.000.000

(*) Per la quota superiore a Euro 10.000.000 degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico decreto, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di Euro 50 milioni.

Riassumendo il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla Tabella B, (si veda il link in Internet: <https://temi.camera.it/leg18/post/allegati-a-e-b-legge-di-bilancio-2017.html>) si può riassumere come segue:

Beni immateriali nuovi "industria 4.0" - Tabella B	
	Investimento 01/01/2023 – 31/12/2024 (entro il 30/06/2025 con acconto di almeno 20% entro il 31/12/2024)
Importo investimento	
Limite massimo costi ammissibili Euro 1.000.000	15%

Ricordiamo che il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione mediante l'utilizzo del modello F24 in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno dell'intervenuta interconnessione, come segue:

Anno effettuazione investimento	Anno interconnessione	Utilizzo prima rata credito d'imposta
2024	2024	2024
2024	2025	2025

L'utilizzo del credito d'imposta non è assoggettato a nessun limite di importo annuo. Il codice tributo da utilizzare è il 6936 con riguardo al credito d'imposta relativo ai beni materiali "Industria 4.0" e il 6937 con riferimento al credito d'imposta relativo ai beni immateriali "Industria 4.0". Ricordiamo ancora una volta che ai fini di poter usufruire del credito d'imposta è necessario di disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritto nel relativo Albo (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale/agrotecnico laureato/perito agrario laureato); per i beni di costo

unitario non superiore ad Euro 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante (anche se tale possibilità è da applicare con tanta prudenza e avendo comunque documentazione di supporto dal fornitore che attestano la spettanza dell'agevolazione). Inoltre, dev'essere inviata una comunicazione al "MiMiT" (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), entro il termine di presentazione del mod. Redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti (anche se la mancata comunicazione "MiMiT" non pregiudica la spettanza dell'agevolazione).

Si fa presente che nelle fatture d'acquisto dei beni nuovi, bisogna farsi indicare il riferimento alle disposizioni agevolative, annotando p.e. "Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020". Un soggetto potrà anche acquistare i beni agevolabili concedendoli in comodato ad un altro soggetto, senza perdere l'agevolazione (come potrebbe p.e. avvenire all'interno di un gruppo), se tale comodato ha una ragione operativa. Alla fine, si ricorda che i beni agevolati devono essere tenuti per almeno due anni successivi all'anno di avvenuta interconnessione, pena la corrispondente riduzione del credito d'imposta spettante.

2 Garanzia "Sace Spa" del 70% per imprese impegnate nell'internazionalizzazione e digitalizzazione

Per soggetti IVA

Facciamo presente che dal due gennaio 2024 è operativa la partnership tra "Sace Spa", Banca Intesa San Paolo e Banca Unicredit per finanziare le imprese impegnate nella internazionalizzazione e nella digitalizzazione. "Sace Spa" potrà garantire il 70% dei finanziamenti concessi dalle due banche a medio e lungo termine per importi da Euro 50.000 fino ad Euro 50 milioni e di durata da 2 anni e 20 anni.

I prestiti potranno essere destinati a finanziare sia le spese da sostenere che i costi già sostenuti non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento.

Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet al seguente link: <https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro> .

3 Il "bonus acqua potabile" vale anche per il 2023

Per tutti i clienti

Facciamo presente che il "bonus acqua potabile" è stato esteso anche all'anno 2023. I soggetti beneficiari possono essere le persone fisiche, come anche imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali compresi enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il bonus consiste in un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di Euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare per persone fisiche private e fino ad un importo massimo di Euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare per gli altri soggetti.

Maggiori informazioni a riguardo e le formalità di richiesta del bonus si trovano in Internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/quest/bonus-acqua-potabile/infogen-bonus-acqua-potabile-cittadini>.

4 La redazione e la presentazione della "Certificazione Unica 2024" in forma ordinaria e/o in forma semplificata e del modello 770/2024

Per soggetti IVA

Entro il 16/03/2024 (ovvero entro il 31/10/2024 qualora la certificazione comprenda solo redditi esenti e/o che non possono essere dichiarati mediante il modello 730) i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica ordinaria ("Certificazione Unica") dei redditi di lavoro dipendente/autonomo/diversi e/o delle locazioni brevi del 2023. Tale modello con le relative istruzioni per la compilazione è reperibile al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/quest/certificazione-unica-2024/modello-e-istruzioni> .

Entro il 16/03/2024 (il termine ultimo dell'invio è stato unificato con il termine di consegna ai percipienti) i sostituti d'imposta devono pertanto consegnare al percipiente la Certificazione Unica sintetica (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro). Per la certezza giuridica che ne deriva, si consiglia un invio di tale certificazione via E-mail PEC su PEC, anche per evitare laboriose e costosi invii di raccomandate postale con ricevuta di ritorno (o per lo meno un invio via e-mail normale, con conferma esplicita di avvenuta ricezione). Il modello 770/2024 deve essere compilato soltanto per i dati non inclusi nella Certificazione Unica (come ad esempio delle ritenute operate/versate, dei crediti vantati e il loro relativo utilizzo, compensi erogati a soggetti non residenti in Italia privi di codice fiscale italiano).

La compilazione e l'invio telematico della Certificazione Unica e del modello 770/2024

Ai nostri clienti – qualora loro stessi si otengano la propria contabilità e che si avvalgono dell'assistenza di un consulente del lavoro - chiediamo gentilmente di incaricare come negli

anni precedenti tale consulente con la compilazione della Certificazione Unica ordinaria e sintetica nonché del modello 770/2024, inviando – qualora non già fatto - al consulente del lavoro stesso la documentazione richiesta relativa all'anno 2023. A riguardo dovrete già avere ricevuto o riceverete una relativa richiesta da parte del Suo consulente del lavoro. I nostri clienti che invece non si dovessero avvalere dell'assistenza di un consulente di lavoro (in quanto non hanno dipendenti/collaboratori) e che comunque tengono in casa la propria contabilità, La preghiamo di inviare a noi la documentazione specifica, come sottoelencata, entro e non oltre il 09/02/2024.

IMPORTANTE: Qualora non dovessimo avere alcun riscontro a questa Newsletter, ne dedurremo che Lei si avvale di un consulente del lavoro per predisporre la Certificazione Unica e del modello 770/2024, oppure che non è obbligato alla redazione/trasmissione di tali modelli. Per l'aggiornamento dei nostri archivi Vi chiediamo comunque di comunicarci il nominativo del consulente del lavoro incaricato, specialmente se dovesse trattarsi di primo anno di invio dei modelli CU e/o del modello 770 e/o di variazione del consulente del lavoro nell'anno 2023. Rimaniamo comunque a disposizione per fornire i dati al consulente del lavoro che redige il modello 770/2024 per la parte relativa ai dividendi pagati nel corso dell'anno 2023.

Per i nostri clienti, per i quali siamo noi a tenere la contabilità, procederemo noi a redigere la sola parte del modello 770 (salvo diversa indicazione da parte vostra) riferentesi alle fatture ricevute da lavoratori autonomi, da agenti e della sezione dei redditi diversi. In tal caso siamo noi che invieremo direttamente tale parte del modello 770, ivi indicando il codice fiscale del Vostro consulente del lavoro - nel caso in la vostra impresa abbia dipendenti - e pertanto sarà il Vostro consulente del lavoro che invierà - distintamente dal nostro studio - la parte del modello 770 relativa ai dipendenti, ivi indicando il nostro codice fiscale; in tal modo l'Agenzia delle Entrate ha l'informazione che le due parti del modello 770 si riferiscono allo stesso soggetto e anche circa l'identità dei due differenti intermediari telematici.

La composizione della Certificazione Unica

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

- Certificazione Unica 2024, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il modello sintetico, invece, è composto da tre parti:
 - dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
 - certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
 - certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- Si fa presente che tutti i campi della CU sintetica sono presenti nella CU ordinaria nella quale sono richieste ulteriori informazioni. Nella CU ordinaria sono tratteggiati i campi che sono presenti in entrambi i modelli.

Soggetti obbligati alla redazione della Certificazione Unica e del modello 770/2024

I principali soggetti obbligati alla redazione della Certificazione Unica e del modello 770/2024 sono (sempre che abbiano operato le suddette ritenute e/o abbiano erogato i suddetti compensi/redditi e/o soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL, inoltre soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione all'INPS):

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi;
- i trust;
- i condomini;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori.

I documenti necessari per la compilazione della Certificazione Unica e del modello 770/2024 (in assenza di dipendenti): I documenti necessari, ai fini della compilazione della Certificazione Unica e del modello 770/2024 sono i seguenti:

- certificazioni rilasciate ed attinenti a compensi erogati a liberi professionisti/consulenti/intermediari/agenti, ecc.;
- copia delle relative fatture;
- copia dei modelli F24 con i quali sono state versate le relative ritenute, nel caso Lei non ci abbia conferita la delega per l'accesso al cassetto fiscale;
- copia del bonifico bancario (e in caso di avvenuta emissione di un assegno, dell'addebito in conto corrente) o della quietanza di pagamento in contanti delle relative fatture;
- in riferimento agli utili pagati nell'anno 2023: i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (società, enti ecc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva per i quali non vi è obbligo di emissione della CU.

5

L'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

Per soggetti IVA

Ricordiamo che entro il 31/01/2024 era il termine ai fini di trasmettere al Sistema TS tutti i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti fra il 01/07/2023 e il 31/12/2023. Facciamo presente che l'invio semestrale dei dati viene mantenuta anche per il futuro; di conseguenza, le spese sanitarie sostenute nell'anno 2024 dovranno essere trasmesse al Sistema TS con cadenza semestrale:

- le spese sostenute dall'01/01/2024 al 30/06/2024 dovranno essere trasmesse prevedibilmente entro il 30/09/2024;
- le spese sostenute dall'01/07/2024 al 31/12/2024 dovranno essere trasmesse prevedibilmente entro il 31/01/2025.

Ricordiamo ancora una volta che la detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie spetta alle persone fisiche a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi tracciabili e non più in contanti. In particolare, anche le spese veterinarie devono essere pagate con modalità di pagamento tracciabili, ai fini di poterli detrarre in sede della propria dichiarazione dei redditi.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

